

PROCEDURA NEGOZIATA

AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, DELLA L. 120/2020 PER LA FORNITURA DI

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'**A.S.L. Napoli 3 Sud** (appresso indicata sinteticamente **ASL**) e domiciliata ai fini del presente atto in Torre del Greco (NA), via G. Marconi, n. 66, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Gennaro Sosto, nato ad _____, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del _____,

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____

_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale _____ rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____

_____, giusta mandato collettivo Tecnico con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____

_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale _____ rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____

_____, giusta mandato collettivo Tecnico con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

si conviene e stipula quanto descritto in seguito.

PREMESSO

- che con _____ del _____ n. _____ del _____ è stata aggiudicata la procedura di gara relativa al _____;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

TANTO PREMESSO

Si addivene alla stipula del presente contratto regolato dalle condizioni e patti che seguono:

ART 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato tecnico/scheda tecnica, il disciplinare di gara/lettera di invito e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del *Codice* (D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal *Codice Civile* e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART 2 - OGGETTO

Il *Fornitore* si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte le prestazioni aggiudicate in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico/Scheda Tecnica, dal disciplinare di gara/Lettera di Invito e dall'offerta presentata in sede di gara, a cui si rinvia per l'esame delle prestazioni dovute.

ART 3 - ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata del Capitolato tecnico/Scheda Tecnica, del disciplinare di gara/Lettera di Invito e dell'offerta presentata in sede di gara. Per espressa e dichiarata volontà delle parti, i suddetti Capitolato tecnico/Scheda Tecnica, disciplinare di gara/Lettera di Invito e offerta presentata in sede di gara, si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati allo stesso, come se fossero qui di seguito letteralmente riportati e trascritti.

ART. 4 – DURATA CONTRATTO - IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE DEI PREZZI

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, viene determinato, per la durata di _____ mesi è di _____ (IVA esclusa).

(*ove applicabile*) Si precisa che, in caso di esercizio di eventuale opzione al rinnovo, l'importo contrattuale per lo svolgimento del servizio per ulteriori _____ mesi è di _____ (IVA esclusa).

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del/la servizio/fornitura.

Nel caso in cui So.Re.Sa. SpA o Consip S.p.A. dovessero procedere all'attivazione di analogo gara centralizzata il presente contratto si intende risolto.

ART. 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione oggetto del presente contratto dovrà essere svolta secondo le modalità dettagliate nel Capitolato tecnico/Scheda Tecnica.

Qualunque variazione delle modalità di esecuzione dei servizi potrà essere attuata dal Fornitore aggiudicatario solo se espressamente richiesta (con almeno 48 ore di anticipo) e preliminarmente autorizzata per iscritto.

ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di stipula del contratto e applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Amministrazione per la stipula del Contratto. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di **10 (dieci) giorni** lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare all'Amministrazione con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

ART. 9 - ASSICURAZIONE

Il Fornitore dovrà essere assicurato contro i danni a cose o persone che venissero arrecati dalle proprie unità di personale nell'espletamento del servizio. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento del servizio.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle singole Aziende.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, sul regolamento europeo e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente, e prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs.101/2018.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", del citato d.lgs. 101/2018, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Il Fornitore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Azienda garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 101/2018 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

Il Fornitore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore quanto del Committente e/o di terzi.

Inoltre, il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti degli stessi in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

ART. 13 – SUBAPPALTO

Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuto al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del D. Lgs.50/16.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo della fornitura al Fornitore della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. A questo fine, il Fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicataria.

Inoltre l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive l'Amministrazione, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a **quindici giorni** per la presentazione delle controdeduzioni, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 180/2011.

ART. 14 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., pena la nullità del contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (____ mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Azienda, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di **dieci giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta dell'Azienda qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Azienda ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

ART. 16 - RECESSO

Nei casi di giusta causa, è espressamente prevista la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a **venti giorni**.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda contraente.

Il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 *Codice Civile*.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 18 - LIMITAZIONI A PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Il Fornitore non può opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal contratto. Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda contraente.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di **15 giorni** dalla emissione del documento contabile, relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il Fornitore decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione competente che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ART. 19 - PENALI E RILIEVI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, oggetto dell'appalto, non vengano rispettate le tempistiche stabilite nel Capitolato tecnico/Scheda Tecnica, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per fatti imputabili all'Azienda contraente, si applicheranno le penali indicate nel Capitolato tecnico/Scheda Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Azienda contraente si riserva il diritto di effettuare, mediante propri incaricati e/o personale ispettivo interno e/o revisori indipendenti, con le modalità ritenute più opportune ed in qualunque momento, verifiche e controlli diretti ad accertare la regolare esecuzione di attività/servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore.

Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dagli incaricati dell'ASL Napoli 3 Sud e comunicata al Fornitore.

Il Fornitore, nei **due giorni** dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni: in mancanza di queste, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso. L'ammontare delle penali può essere defalcato dalle spettanze mensili dovute alla ditta aggiudicataria. La liquidazione delle fatture alla ditta aggiudicataria può avvenire solo previo nullaosta al pagamento apposto dai responsabili del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. NAPOLI 3 SUD.

Il pagamento delle penali non esclude il risarcimento degli eventuali danni causati alla Stazione Appaltante.

Nell'ambito del presente Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al **10%** (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali previste dal Capitolato

tecnico/Scheda Tecnica non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 20 - FACOLTÀ DI VERIFICA

L'Azienda contraente si riserva di disporre controlli in qualunque momento e senza preavviso nei locali di servizio eventualmente assegnati al personale dell'aggiudicatario e di effettuare per il tramite del Dirigente Responsabile della Struttura Aziendale interessata, controlli ai sorveglianti, presso le strutture e su ogni postazione di servizio, al fine di verificare l'osservanza di quanto previsto dal Capitolato tecnico/Lettera di Invito.

ART. 21 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto sarà risolto dall'Azienda contraente anche prima della predetta scadenza, qualora So.Re.Sa. S.p.A. o Consip S.p.A. dovessero procedere all'attivazione di analoga gara centralizzata.

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 12, D. Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:

- a) il Contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del *Codice*;
- b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.

Si conviene altresì che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto;
- b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di **10** (dieci) **giorni** lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo Art 1 - Norme regolatrici del presente Contratto;
- d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
- e) qualora, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

L'Amministrazione in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D. Lgs. 50/2016, in particolare quando:

- a) nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del *Codice*.

In caso di risoluzione, il Fornitore si impegna, comunque, a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione. La risoluzione del Contratto è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

L'Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b); comma 3 e comma 4 D. Lgs. 50/2016, in particolare:

- a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- b) quando il Responsabile dell'Amministrazione ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a **quindici giorni** per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell'Amministrazione ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Inoltre l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico/Scheda Tecnica, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico/Scheda Tecnica, dall'Offerta Tecnica. L'Amministrazione può altresì

procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all'articolo Art. 19 - Penali e rilievi del presente Contratto.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.

In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART. 22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore determina la risoluzione per inadempimento.

ART. 23 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

ART. 24 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

L'Azienda potrà richiedere all'Appaltatore, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo indicato contrattuale ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore accetta espressamente di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Azienda, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata dal direttore dell'esecuzione, nel rispetto e nei limiti di legge. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 25 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione è il Direttore _____.

ART. 26 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Azienda contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dal presente contratto.

L'Azienda, prima dell'inizio del contratto, fornirà il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche.

ART. 27 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna altresì a effettuare tutte le migliorie così come previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda, nonché a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Azienda ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro **dieci giorni** dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo Art. 21 - Clausole Risolutive.

ART. 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ART. 29 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Torre Annunziata.

ART. 30 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ART. 31 – CLAUSOLA FINALE

Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da successivi Contratti.

Torre del Greco (NA), li ___/ ___/ _____

ASL NAPOLI 3 SUD

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Durata contratto - Importo contrattuale e revisione dei prezzi), Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 7 (Obblighi del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi di riservatezza), Articolo 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Recesso), Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto e divieto di Cessione del credito), Articolo 19 (Penali e rilievi), Articolo 21 (Clausola risolutiva espressa), Articolo 29 (Foro di competenza), Articolo 31 (Clausola finale).

Torre del Greco (NA), li ___ ___

IL FORNITORE

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al,

Firma digitale: n. _____